

SPETT.LE COMUNE DI

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI _____ E LA SOCIAL LIVE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO RESIDENZIALE PRESSO (CASA LETIZIA, CASA MARIPOSA, VILLACAPITANA)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

TRA

Il/La sottoscritto/a _____, Responsabile dell'Area SERVIZI SOCIALI del Comune di _____, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 21 RG 21 emanato in data 29/12/2023

E

Il FENU ENRICO nato/a a UTA il 06/05/1968 C.F. FNENRC68E06L521B, residente a UTA in via CAGLIARI n°7, rappresentante legale della Società SOCIAL LIVE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in ASSEMINI via SASSARI n° 95/A, P.I./C.F.03425320920

PREMESSO

Che il comune di _____ deve procedere all'inserimento del minore _____ presso _____ sita in via _____ gestita da SOCIAL LIVE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE per l'attuazione del servizio socio-assistenziale ed educativo relativo all'accoglienza di minori e/o nuclei familiari

CHE:

- tale struttura intende collaborare con L'ente Locale per l'attuazione delle finalità del servizio socio-assistenziale educativo sopra richiamate;
- è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento concessa con attestazione del titolo abilitativo ed autorizzatorio rilasciato dal Comune di ASSEMINI n. 1243 del 14/11/2023
- è iscritta al n° 618 sez. A dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 1

OGGETTO

IL COMUNE DI _____, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, nel rispetto della L. 184/83 così come modificata dalla L. 149/01, in ottemperanza al Decreto del Tribunale per i Minorenni di CAGLIARI, incarica ed affida a SOCIAL LIVE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE nella sede operativa a Assemini, le prestazioni relative all'inserimento socio-assistenziale ed educativo del minore __presso la struttura suddetta.

ART. 2

CARATTERISTICHE

L'Ente affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi secondo gli standard individuali dell'art. 3 della bozza regolamento di attuazione della L.R. n 23/05 e secondo quanto previsto articoli della presente convenzione;
- la rispondenza alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, infortunistica e sicurezza;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono prestazioni volontarie o prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'ente affidatario con congregazioni della Chiesa Cattolica od organo rappresentativi delle altre confessioni religiose;

ART. 3

PRESTAZIONI

L'Ente affidatario garantisce, ai fini dell'inserimento socio-assistenziale e del supporto psico-educativo del minore
_____ le seguenti prestazioni:

1 PRESTAZIONI ALBERGHIERE:

- Accoglienza in camera da letto;
- Servizio ristorazione in apposita sala pranzo;
- Spazi per ricreazione, attività didattiche e occupazionali;
- Servizio di pulizia degli ambienti, lavanderia e stileria del corredo della comunità e degli effetti personali degli ospiti;

2 PRESTAZIONI DI MANTENIMENTO:

La Comunità garantisce agli ospiti il mantenimento adeguato in quantità e qualità all'età dei minori.

3 PRESTAZIONI EDUCATIVE:

- Assistenza all'igiene e alla cura della persona degli ospiti;
- Vigilanza continua ed interventi di assistenza individuale;
- Frequenza scolastica;
- Accompagnamento alle uscite;
- Attività formative/didattiche, ricreative, occupazionali finalizzate alla realizzazione del progetto educativo individuale;
- Assistenza educativa

4 PRESTAZIONI SANITARIE:

- Assistenza Sanitaria di Base in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale;
- Assistenza farmaceutica come da normativa del Sistema Sanitario Nazionale;
- Raccordo con l'Unità Operativa Neuro Psichiatria Infantile e Adolescenti (U.O.N.P.I.A)

L'Ente garantisce altresì:

- L'assistenza sanitaria, presentando iscrizione alla Azienda Asl competente, per coloro che non risultino ancora iscritti e garantendo un controllo generale, con visite specialistiche e test clinici, nella fase di inserimento e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- L'assistenza sanitaria è garantita dalla A.S.L. dove ha sede la struttura nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4

ACCOGLIENZA, TUTELA DEL MINORE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Ente affidatario è obbligato a stipulare a favore degli assistiti idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C., presentando copia della stessa al Comune di residenza dei minori in questione;

L'Ente affidatario, secondo la sua pluriennale esperienza, garantisce che mai e per nessun motivo sarà fatto ricorso a pratiche lesive della libertà e della dignità personale della persona assistita.



ART. 5

PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

L'Ente Affidatario definisce l'itinerario operativo ed il progetto educativo individualizzato che deve essere condiviso dai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore.

Il Progetto educativo individualizzato è lo strumento metodologico indispensabile per affrontare e risolvere le cause di disagio e deve contenere i seguenti elementi relativi a:

- Osservazione;
- Valutazione dei bisogni;
- Obiettivi: fasi e tempo di raggiungimento;
- Interventi e prestazioni per assicurare un processo di adattamento e un percorso di esperienze positive;
- Risorse disponibili, da ricercare o da attivare;
- Strumenti di lavoro tecnici e operativi;
- Verifica dei tempi, modalità ed operatori coinvolti.

ART. 6

ATTIVITA' DI MONTORAGGIO E RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI E SANITARI

L'Ente affidatario garantisce il raccordo con i Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori e provvede inoltre a:

- Mantenere frequenti contatti con l'operatore sociale e/o l'equipe socio-psico-pedagogico di riferimento;
- Trasmettere mensilmente ai Servizi Sociali del Comune, la scheda riepilogativa di presenza e la relazione periodica finalizzata a fornire un aggiornamento circa l'andamento dell'inserimento socio- assistenziale ed educativo;
- Partecipare a gruppi di lavoro e/o incontri organizzati tra i vari Servizi Sociali, Sanitari e Scolastici coinvolti nel progetto educativo, nonché quando richiesto alle udienze con l'Autorità Giudiziaria;
- Adempiere alle prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria, programmare e supervisionare costantemente in sinergia con i Servizi Sociali e Sanitari gli incontri tra la famiglia d'origine ed il minore in questione.

ART. 7

CORRISPETTIVO E PRESENTAZIONE NOTE CONTABILE

Quale corrispettivo del servizio reso, il Comune riconosce la retta omnicomprensiva di

Euro 136,50 (centotrentasei,30) IVA al 5% COMPRESA giornaliera minore

Euro 115,50 (centoquindici,50) IVA al 5% COMPRESA giornaliera mamma

Le rette verranno corrisposte entro 30 gg dalla presentazione delle note contabili e dell'apposita scheda riepilogativa mensile concernente l'andamento del percorso educativo intrapreso e degli eventuali risultati conseguiti.

ART. 8

DURATA, RINNOVO CONVENZIONE, DIMISSIONI STRAORDINARIE

La presente convenzione decorre dal _____ al _____ salvo provvedimento di revoca dell'affidamento del tribunale per i Minorenni.

La convenzione sarà rinnovata con apposito provvedimento amministrativo, agli stessi patti e condizioni, ove non intervenga disdetta scritta da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza.



**ART.9
VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Ente affidatario accetta che il Comune di residenza dei minori effettui presso la struttura assistenziale, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato attraverso l'operatore sociale di riferimento e/o l'Equipe socio-psico-pedagogico;
L'andamento delle attività socio-assistenziali ed educative, le condizioni igienico-sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità previste dall'articolo 24, commi sesto, settimo, ottavo, del citato regolamento di attuazione della L.R. n 4/88 e art.44 della bozza del Regolamento di attuazione della legge Regionale 23-12-2005, n° 23.

**ART.10
INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di violazione delle norme della L.R. 23 Dicembre 2005 o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'Ente previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C.
La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'Ente affidatario nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi del precedente art. 9.

**ART.11
ADEMPIMENTI IN MERITO ALL'OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Pena la nullità del contratto, la SOCIAL LIVE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in ASSEMINI Via SASSARI n° 95/A si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13-08-2010.

**ART. 12
FORO COMPETENTE**

Ogni eventuale controversia tra l'Ente affidatario e l'Amministrazione Comunale, che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita dal FORO di CAGLIARI.

**ART.13
REGISTRAZIONE**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese e tasse saranno a carico del richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'ENTE AFFIDATARIO**

LA RESPONSABILE DELL'AREA